



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA**

**Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Parma, [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED].G.,

**TRA**

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.  
Piero Angelucci , giusta procura alle liti in atti;

(parte ricorrente)

**E**

**PREFETTURA - U.T.G. DI PARMA**, in persona del Prefetto *pro tempore*, c.f.  
8000929034,

(controparte resistente)

\*

**OGGETTO: Deposito Sentenza (Dispositivo Letto In Udienza li 22.09.2023)**

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 22.09.2023, da intendersi qui integralmente trascritte.

\*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 23.12.2022, il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'ordinanza della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo, prot. [REDACTED] che disponeva la sospensione provvisoria, per mesi SEI , della patente di guida cat. B del ricorrente, ai sensi degli artt.187,

comma 1, e 223, comma 1, del Codice della Strada, ed ordinava al ricorrente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Parma per l'accertamento della sussistenza di requisiti prescritti per il possesso della predetta patente di guida. Tale ordinanza veniva emessa richiamate le segnalazioni n.17588/220.20-374.22 del 28.09.2022 e n. 16366/220.20-374.22 del 06.09.2022 del Compartimento della Polizia Stradale Emilia Romagna – Sezione di Parma da cui risulta che il Sig. Cerza Angelo il giorno 01.09.2022 alle ore 12:05 circa in Parma circolava alla guida di veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti concorrendo a causare incidente stradale con lesioni personali proprie. Dall'ordinanza risulta che il primo accertamento veniva effettuato presso il Pronto Soccorso dell' ospedale di Parma che evidenziava una positività alla cocaina considerato altresì che presso la struttura complessa di medicina legale dell' Università di Modena e Reggio emergeva una positività sia su campione di sangue che di urine alla cocaina, alla benzoilecgonina (metabolita inattivo della cocaina) e alle benzodiazepine (con rilevata positività ad Alprazolam e al suo metabolita).

il Giudice di Pace pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si da atto come il provvedimento prefettizio, adottato a norma dell'art. 223 del codice della strada, abbia natura cautelare e sia giustificato dalla necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale del trasgressore, che il conducente del veicolo continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri (cfr. Cassazione civile sez II, 19 ottobre 2010, n. 21447). Del resto l'esame nel merito della vicenda spetta al Giudice penale, nella fattispecie il Tribunale.

In questa sede è consentito al G.d.P. occuparsi solo della legittimità o meno del provvedimento di sospensione cautelare della patente, essendo rimasta la pena principale (con ogni conseguente attribuzione di ogni relativo accertamento anche per le sanzioni accessorie) assegnata al giudice penale, insieme appunto alla

relativa misura accessoria penale della sospensione della patente. In ordine a tale misura cautelare della sospensione della patente di guida (per la quale rimane la competenza residuale di questo giudice in sede di opposizione a sanzione amministrativa) le motivazioni addotte dall'opponente non possono togliere legittimità al provvedimento prefettizio opposto. Quanto alla pretesa nullità del provvedimento poiché sarebbe stato notificato fuori termine occorre considerare anzitutto che nel caso in esame, il Viceprefetto vicario della Prefettura di Parma dott. Adriano Coretti ha disposto la sospensione in forza dell'articolo 223 C.d.S. che non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte della Prefettura nè per la notifica. Il codice della strada in un'altra norma fa riferimento a un termine perentorio solo con riferimento all'emissione da parte della Prefettura dell'ordinanza di sospensione della patente e precisamente all'art. 218 c.d.s. con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nel caso in cui la patente viene ritirata dall'organo di polizia che accerta la violazione, prevedendo un termine perentorio di 15 giorni per l'emanazione dell'ordinanza di sospensione, successivi ai cinque giorni fissati per l'organo accertatore per inviare alla Prefettura copia del verbale.

Alla luce di quanto esposto il motivo di doglianza non appare fondato

Venendo alla limitata indagine che compete a questo giudice, va rilevato che il Viceprefetto vicario della Prefettura di Parma dott. Adriano Coretti ha emesso il provvedimento qui impugnato senza avere commesso alcuna violazione di legge e in particolare ritiene questo giudicante che lo stesso dirigente abbia correttamente adottato il provvedimento cautelare in oggetto in quanto, in base ai verbali che egli ha esaminato, facenti fede fino a querela di falso ex art.2699 c.c., il reato contestato appariva, per i limitati fini che qui interessano sussistente.

Ogni altro aspetto non potrà che essere valutato dal Giudice Penale.

Va rilevato inoltre come la sospensione cautelare ex art. 223 C.d.S. non debba necessariamente essere commisurata alla sanzione accessoria di cui all'art. 186

C.d.S., per cui questo giudicante alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che l'opposizione debba essere rigettata, e tenuto conto della domanda svolta in subordine dalla difesa del ricorrente che vada confermata la sanzione cautelare della sospensione della patente solo per il periodo già scontato da considerarsi adeguato visto l'esito positivo della visita medica e considerato in particolare come il ricorrente abbia potuto produrre nel corso del giudizio un certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale di Parma in data 31.08.2022 con validità fino al 30.11.2023 il sig. [REDACTED] dovrà continuare a far certificare dalla competente Commissione Medica Locale la propria idoneità, fatte salve le decisioni del Giudice Penale sulla sussistenza del reato di competenza del Tribunale e sulla sanzione accessoria ed eventuali nuove deliberazioni in proposito.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:

Rigetta l'opposizione proposta dal sig. [REDACTED] avverso l'Ordinanza Prefettizia Prot. [REDACTED] e, impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza del reato di competenza del Tribunale e sulla sanzione accessoria, conferma la sospensione cautelare della patente solo per il periodo già scontato, visto l'esito positivo della visita medica disponendo la restituzione della patente di guida al ricorrente. Spese compensate.

Così deciso in Parma, li 22-9-2023

Il Giudice di Pace [REDACTED]